



Unione dei Comuni del Versante Ionico

Provincia di Catanzaro

Regolamento del Nucleo di Valutazione

Art. 1 – Istituzione Nucleo di valutazione in composizione monocratica

1. In base a quanto disposto dall'art. 147 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 è istituito il Nucleo di Valutazione in composizione monocratica che svolge;
2. Il nucleo di valutazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica dell'ente.

Art. 2- Compiti

1. Il Nucleo di Valutazione svolge in piena autonomia le seguenti attività:
 - a) esprime parere obbligatorio sulla metodologia per la redazione del Piano della Performance e/o del Piano degli Obiettivi;
 - b) se richiesto, supporta la Giunta nell'attività di elaborazione del Piano della Performance / Piano Dettagliato degli Obiettivi;
 - c) se richiesto, supporta i Dirigenti nelle loro attività di pianificazione e rendicontazione;
 - d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, dei dirigenti e dei dipendenti e ne cura gli aggiornamenti periodici, comprese le modalità di svolgimento delle procedure di conciliazione;
 - e) se previsto dallo specifico disciplinare, effettua la graduazione e pesatura delle posizioni dirigenziali;
 - f) provvede alla misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'ente nel suo complesso e delle unità organizzative di livello dirigenziale;
 - g) provvede alla valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato, nel rispetto delle disposizioni previste dal CCNL e del sistema di valutazione della performance individuale vigente nell'ente per la dirigenza;
 - h) valida la Relazione sulla performance dell'ente, ai fini della rendicontazione, assicurandone la visibilità con la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione;
 - i) attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità;
 - l) espleta ogni ulteriore funzione attribuite direttamente dalla legge.

Art. 3 – Nomina, decadenza e revoca del nucleo di valutazione

- 1 La nomina dell'unico componente del Nucleo di valutazione compete al Presidente, ed è scelto tra i segretari dei Comuni facenti parti dell'Unione.
2. Non può essere nominato componente del nucleo di valutazione colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile ed i revisori dei conti del Comune

Art 4. -Durata

1. Il decreto di cui all'art. 3 determina la durata dell'incarico che non può essere inferiore ad 1 (uno) anno e non può essere superiore a 3 (tre) anni;
 2. L'incarico può essere rinnovato, per una sola volta nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
-

Art. 5- Decadenza e revoca

1. Il soggetto incaricato svolge le attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento secondo i canoni della diligenza professionale
2. I componenti del nucleo di valutazione decadono per cause naturali e per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento.
3. I medesimi componenti sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia.
4. I provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca sono adottati dal Presidente, il quale provvede alla relativa sostituzione

Art. 6 – Funzionamento del Nucleo e compenso

1. La convocazione del Nucleo di Valutazione in forma monocratica compete al Segretario dell'Unione che ne fissa anche l'ordine del giorno.
 2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Nucleo, per il tramite del Segretario dell'Unione, è coadiuvato dal personale in servizio presso l'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione.
 3. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche. Dei relativi lavori viene redatto verbale.
 4. Al componente del nucleo di valutazione compete una indennità annua stabilita in €1.000,00 onnicomprensivi.
-